

Bollato aperto e non fascicolato M06102520,40

00702710.0230.00-1.00NNB=MQ NSNNSSEPSONLQ LPT1

ALLEGATO "A" ai nn.21218/6284

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Il Giardino delle Idee"

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Il Giardino delle Idee. Centro culturale, psicopedagogico per l'educazione, la comunicazione, la creatività, l'arte", con sede in Monreale (PA). L'Associazione potrà istituire sedi secondari e sedi operative anche in altri Comuni.

L'Associazione, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2

DURATA E TERRITORIALITA'

L'Associazione svolgerà la propria attività per un tempo illimitato. L'Associazione è diffusa su tutto il territorio nazionale anche per mezzo della eventuale costituzione di sezioni territoriali in luoghi diversi dalla sede legale,

qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità. L'Associazione è aperta alla cooperazione europea e internazionale.

ART. 3

OGGETTO SOCIALE, SCOPI, OBIETTIVI

L' Associazione si propone di perseguire finalità sociali e culturali e umanitarie relative alla comunicazione, alla creatività, all'espressività e ai saperi attraverso tecniche e strumenti di ambiti umanistici e scientifici (linguaggi verbali e non verbali, musica, arti visive, teatro, danza, espressioni corporee e sport, psicologia, pedagogia, filosofia, tradizioni etniche, sociologia, scienze e neuroscienze, antropologia, tecnologie multimediali) intesi tutti come veicoli per imparare ad essere e per imparare a sapere a qualunque età e in qualunque contesto sociale.

A tal fine l'Associazione promuoverà la:

- divulgazione dei linguaggi creativi ed espressivi ad ogni livello e in ogni ambiente scolastico, sociale, educativo, ricreativo come parte integrante della formazione della persona e della sua crescita individuale, relazionale, sociale, professionale;

- formazione e aggiornamento per lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità afferenti agli ambiti della prevenzione, dell'educazione, della rieducazione, dell'animazione;
- acquisizione di conoscenze e competenze psicologiche, pedagogiche, comunicative e multimediali, funzionali alla valorizzazione delle potenzialità proprie e altrui;
- acquisizione di tecniche e strumenti utili alle diverse professionalità per un'interazione efficace e funzionale tra pari e non;
- ricerca scientifica intorno alle tematiche educative, creative, espressive, comunicative, multidisciplinari e interdisciplinari;
- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di tradizione nazionale e transnazionale;
- conoscenza e promozione turistica dei territori naturali e artistici.

ART. 4

ATTIVITA'

L'attività associativa è volta al raggiungimento dello scopo sociale e si ispira a principi di valorizzazione della pluralità e delle differenze, di adozione di strumenti

democratici e partecipativi di governo, di trasparenza e verificabilità delle decisioni.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- seminari, corsi, convegni, stage, nei settori legati agli scopi
- eventi socio-culturali, concerti, spettacoli, mostre, presentazione di libri, attività ricreative e umanitarie e quant'altro rientri negli scopi
- incontri con personalità del mondo educativo, sociale, artistico, culturale
- percorsi di consulenza di crescita personale per incrementare la consapevolezza delle proprie risorse individuali e relazionali
- percorsi turistici, viaggi culturali, escursioni e soggiorni di studio e formazione sulle tematiche legate agli scopi
- eventi legati alle tradizioni culturali, popolari e enogastronomiche
- creazione di gruppi di studio e di lavoro differenziati secondo le tematiche connesse agli obiettivi previsti
- pubblicazione di prodotti editoriali e multimediali

- azioni di formazione per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale e artistico.

L'Associazione può comunque svolgere qualunque altra attività di carattere sociale, culturale ed economica sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di aggregazione e promozione sociale.

L'Associazione promuove la collaborazione con realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce rapporti di collaborazione con altri enti ed associazioni.

ART. 5

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti e versino la quota associativa prescritta. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Essa rivolge le sue attività a soggetti di ogni età, dall'infanzia alla terza età, e categorie sociali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che partecipano all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione, sostengono le spese di costituzione, promuovono gli scopi e tutte le attività dei vari settori negli aspetti formali e sostanziali;

2) soci promotori, si considerano tali i soci - persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica che, per curriculum ed esperienze comprovate nei settori di pertinenza dell'Associazione, aderiscono all'Associazione, ne promuovono e divulgano gli scopi attraverso la formazione di gruppi di studio e gruppi territoriali, la progettazione e la gestione di attività di alcuni settori; versano una quota almeno doppia rispetto a quella dei soci ordinari;

3) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente alla costituzione dell'Associazione, ne promuovono gli scopi e partecipano alle attività organizzate, versano una quota annuale;

4) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perchè hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od

economico alla vita dell'Associazione; i soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali; Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

ART. 6

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate e determinate dal Collegio dei probiviri.

L'ammissione a socio prevede il versamento annuale di una quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo eventualmente differenziata per categoria, secondo un regolamento interno approvato e deliberato dal Consiglio Direttivo. I soci promotori sono ammessi come tali, previa accettazione della domanda e dei documenti richiesti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. I Gruppi territoriali eventualmente formati sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo le nuove adesioni e quant'altro legato alla vita associativa.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo i soci arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine

previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 4) di proporre un'attività che verrà sottoposta al parere del Consiglio Direttivo

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale;

5) a comunicare col Consiglio Direttivo in modo regolare e a seconda delle attività anche attraverso via telematica;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo composto da: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri;

3) il Presidente dell'Associazione;

4) Collegio dei Proibiviri composto da tre membri;

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- 3) approva gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-presidente del Consiglio Direttivo e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età;

Le convocazioni sono effettuate o mediante avviso scritto da inviarsi per posta con raccomandata a/r o via posta elettronica certificata, da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del

giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 giorni (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 12

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 13

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti

e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno il diritto di voto.

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra tutti coloro che sono in regola col versamento delle quote.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Consigliere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) progettare e curare il coordinamento di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa

la determinazione della quota associativa annuale;

7) organizzare e gestire la divulgazione delle attività dell'associazione

8) prevedere al suo interno una suddivisione di compiti e responsabilità.

9) Assumere e/o licenziare personale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o via posta elettronica certificata, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni

cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendo con il

Segretario l'ordine del giorno e assume pro tempore le funzioni degli altri responsabili.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente cura il coordinamento generale delle attività e dei gruppi di studio costituiti all'interno dell'Associazione.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e/o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

ART.19

IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 20

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Associazione potrà dotarsi di un Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART.21

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei conti è organo eventuale di controllo amministrativo-finanziario.

Può essere eletto dall'Assemblea.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti

nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 22

INCARICHI

L'associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli

organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART. 23

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) il libro dell'inventario;
- 6) il libro dei regolamenti interni all'associazione e alla gestione dei diversi settori.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 24

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi, attività commerciali e produttive marginali;
- 5) da finanziamenti e contributi di enti pubblici e privati;
- 6) da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 26

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con le maggioranze di cui all'art.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

REGOLAMENTI INTERNI

Le disposizioni di attuazione del presente Statuto, le procedure, i tempi e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali, degli Organi associativi e delle strutture di servizio dell'Associazione sono stabiliti dai Regolamenti interni.

I Regolamenti interni sono formulati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 28

LOGO E DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione "Il Giardino delle Idee. Centro culturale psicopedagogico per l'educazione, la comunicazione, la creatività l'arte" è patrimonio associativo: ne è demandato l'uso in via esclusiva ai soli organi associativi legittimamente costituiti.

Potrà fornirsi di un logo.

Ogni sua modifica deve essere approvata ed autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo.

Le modalità circa l'uso e la gestione del logo, anche da parte di terzi, è stabilita dal Regolamento interno.

ART. 29

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Firmato Liliana Minutoli

Patrizia Roccamatysi

Donatella Salvà

Daniela Dimoli

Conticello Maria Rita

Daniela Du Chaliot